

Bonus edilizi, sanzioni piu' pesanti per i professionisti che asseverano il falso valide dal 25 febb

Dalla RPT un vademecum per i tecnici asseveratori: raccomandato il costante aggiornamento sulle modalità di valutazione dei risultati raggiunti con i lavori. Le sanzioni per i professionisti che asseverano il falso, nell'ambito dei lavori incentivati con i bonus edilizi, sono valide dal 25 febbraio 2022. Lo ha spiegato la Rete delle Professioni Tecniche (RPT), che ha messo a punto un vademecum per i tecnici asseveratori. Sanzioni e obblighi assicurativi per i professionisti. In primo luogo, bisogna ricordare che le sanzioni per i professionisti che asseverano il falso sono già previste dal Codice Penale. Il Decreto Rilancio nel 2020 ha previsto nuove sanzioni e l'obbligo di stipulare una polizza. Gli importi erano però inferiori rispetto ad oggi. Il Decreto Rilancio prevedeva infatti: - sanzioni da 2mila a 15mila euro per ogni asseverazione infedele; - l'obbligo di stipulare una polizza con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle attestazioni o asseverazioni, comunque non inferiore a 500mila euro. A febbraio 2022, il Decreto Sostegni-ter, con l'obiettivo di limitare le truffe ai danni dello Stato, ha appesantito le sanzioni a carico dei professionisti in caso di asseverazioni infedeli e elevato i massimali delle polizze. Oggi, il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni, espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso oppure attesta falsamente la congruità delle spese, è punito con la reclusione da 2 a 5 anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro. La pena è aumentata se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri. Per mettersi al riparo da questi rischi, il professionista deve stipulare, per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, una polizza di assicurazione della responsabilità civile con massimale pari agli importi dell'intervento oggetto delle attestazioni o asseverazioni. Sanzioni per i professionisti per condotte dal 25 febbraio. La modifica alla disciplina delle sanzioni è stata disposta dal Decreto Antifrode (DL 13/2022), pubblicato ed entrato in vigore il 25 febbraio 2022. Il DL 13/2022 non è stato convertito in legge. I suoi contenuti sono confluiti nel Decreto Sostegni-ter (DL 4/2022), poi convertito nella Legge 25/2022. RPT spiega che la Legge 25/2022 ha fatto salvi gli effetti del DL 13/2022 (entrato in vigore il 25 febbraio), quindi ritiene che le sanzioni introdotte siano diventate operative il 25 febbraio e vadano applicate alle condotte commesse a partire da questa data. Sanzioni anche prima del 25 febbraio. RPT sottolinea che l'esposizione di informazioni false nelle asseverazioni era penalmente rilevante anche prima del 25 febbraio. Le asseverazioni per ottenere i bonus edilizi, si legge nel vademecum, rientrano tra le certificazioni e il falso in certificazioni è punito dal Codice Penale. Quello che è cambiato, spiega RPT, è che adesso anche le omissioni sono penalmente rilevanti e che le informazioni false sono soggette a sanzioni più pesanti. Questo significa che se le informazioni false sono state rese prima del 25 febbraio il tecnico asseveratore è punito ai sensi dell'articolo 481 del Codice Penale (reclusione fino a un anno o multa da euro 51 a euro 516). Per le informazioni false rese dal 25 febbraio, il tecnico asseveratore è punito ai sensi della nuova norma (reclusione da due a cinque anni e la multa da 50.000 euro a 100.000 euro). Per le omissioni, il tecnico asseveratore risponde (con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro) solo per i fatti commessi dal 25 febbraio. Sanzioni per i professionisti, come funzionano. Il vademecum riassume i contenuti delle asseverazioni che il tecnico è chiamato a redigere nei lavori agevolati dai diversi bonus edilizi. I tecnici, però, non sono chiamati solo a riferire dati oggettivi, ma anche a compiere delle valutazioni. RPT ritiene che si debba seguire il principio enunciato dalla Cassazione, in base al quale scattano le sanzioni se l'agente, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, se ne discosti consapevolmente e senza fornire adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni. Il tecnico, conclude RPT, deve quindi documentarsi e aggiornarsi costantemente sulle buone prassi da seguire, sulle novità legislative e sulle interpretazioni qualificate della giurisprudenza.

